

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 1160**

Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

16/07/2024 - 19:15

# Indice

1. DDL S. 1160 - XIX Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 1160 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	14
1.3.1. Sedute . . . . .	15
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	16
1.3.2.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) . . . . .	17
1.3.2.1.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118 (pom.) del 18/06/2024 . . . . .	18
1.3.2.1.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 119 (pom.) del 26/06/2024 . . . . .	28
1.3.2.1.3. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 120 (ant.) del 02/07/2024 . . . . .	30
1.3.2.1.4. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 68 (pom.) del 10/07/2024 . . . . .	32
1.3.2.1.5. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/07/2024 . . . . .	33
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	34
1.4.1. Sedute . . . . .	35
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	36
1.4.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	37
1.4.2.1.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 174 (ant.) del 27/06/2024 . . . . .	38
1.4.2.1.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 179 (ant.) del 10/07/2024 . . . . .	40

## **1. DDL S. 1160 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1160

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1160

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIRONI , DI GIROLAMO , LOPREIATO , Sabrina LICHERI , BILOTTI , BEVILACQUA , MAZZELLA , CASTELLONE , CROATTI , PIRRO , TREVISI e NAVE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2024

Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende intervenire sui cosiddetti fenomeni dei « *baby influencer* » e dello « *sharenting* » che sono accomunati dall'impiego di minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, per finalità di profitto il primo e per mera volontà di condivisione il secondo.

Il fenomeno dei « *baby influencer* » concerne i minori che diventano famosi sul *web* e la cui presenza nell'ambito delle piattaforme digitali genera introiti: si va dalla pubblicizzazione diretta di prodotti o servizi destinati ai coetanei dei minori medesimi ovvero a situazioni che indirettamente forniscono un sostegno alla pubblicizzazione o sponsorizzazione di prodotti e servizi destinati agli adulti, solitamente i genitori.

Su molti *social media* si assiste quotidianamente alla diffusione di immagini o contenuti video di bambini che, sui profili dei propri genitori o con pagine proprie pubblicizzano ogni sorta di prodotto; spesso, ad alimentare tali contenuti sono soprattutto i genitori che, più o meno consapevolmente, espongono i propri figli ai rischi della rete *internet*.

I *baby influencer* rappresentano oggi un mercato considerevole che in taluni casi arriva a generare profitti enormi (sulla piattaforma *YouTube* ci sono bambini che guadagnano anche 17 milioni di dollari), senza che tale mercato sia regolamentato, a tutela dei minori medesimi e dei loro reali interessi.

Pochi Paesi nel mondo hanno adottato una disciplina di tale fenomeno. La Francia è il primo Paese ad aver approvato, nell'ottobre 2020, una legge che disciplina lo « sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme *online* ». Con questa legge si interviene sul codice del lavoro francese e vengono introdotti limiti all'impiego in rete di minori da parte di imprese e soggetti commerciali e dunque si estendono tutte le tutele previste dal predetto codice anche a questa forma di impiego che si configura a tutti gli effetti come « lavoro minorile ». Ai genitori è anche imposto l'obbligo di versare i guadagni su conti intestati ai minori stessi.

L'autorizzazione all'impiego di tali minori è rilasciata dall'autorità pubblica locale, corrispondente sostanzialmente alla direzione provinciale del lavoro italiana, e al minore che, divenuto adulto, voglia cancellare la memoria digitale delle attività svolte viene consentito e agevolato l'oblio digitale ossia il diritto di cancellare dal *web* ogni traccia dei contenuti multimediali a lui riconducibili.

Anche il Regno Unito sta intervenendo sul fenomeno dopo l'emersione di fatti di cronaca sconcertanti che vedono genitori quasi ossessionati nel sollecitare i propri figli a diventare « famosi », spinti dalla possibilità di lauti guadagni, creando drammatici danni psicofisici ai loro figli. Dunque, anche il Regno Unito sta cercando di introdurre un maggior controllo di queste attività affinché i minori siano

protetti da queste velleità, non di rado provenienti dagli stessi genitori.

Anche nel nostro Paese il fenomeno dei *baby influencer* si sta diffondendo sempre di più, senza che vi sia una legge che tuteli i minori coinvolti e senza che vi sia una reale consapevolezza sui rischi ad esso connessi, tra cui il pregiudizio per l'identità e la reputazione dei bambini, che possono subire pressioni, critiche, bullismo o molestie da parte degli utenti dei *social media* o avere difficoltà a gestire la propria immagine e la propria autostima. È importante innanzitutto che si sviluppi a tale riguardo una coscienza individuale e collettiva.

È evidente che l'impiego di bambini e lo sfruttamento economico della loro immagine necessitano di essere disciplinati avendo riguardo al ruolo del minore nelle scelte da adottare in ragione della sussistenza o meno della capacità di discernimento, che genera in capo al minore il diritto di essere ascoltato, sia sulle questioni personali che su quelle patrimoniali. D'altronde, non si può non sottolineare come anche nei *media* tradizionali, ad esempio nella televisione, a tutt'oggi, continui a essere disciplinato l'impiego « lavorativo » di minori.

Il punto dal quale partire è proprio la consapevolezza che l'attività dei *baby influencer* è un vero e proprio lavoro, che, come tale, deve essere disciplinato e retribuito e dunque è necessario un suo inquadramento nel contesto della normativa giuslavoristica.

In Italia, il lavoro minorile è disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante norme sul lavoro dei fanciulli, ossia i minori di anni quindici, e degli adolescenti di età compresa tra quindici e diciotto anni. La capacità giuridica in ambito giuslavoristico è riconosciuta ai soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e solo previa visite mediche necessarie ad accertare l'idoneità al lavoro. Le sole deroghe a tale limite di età sono concesse per lo svolgimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico, dello spettacolo o pubblicitario. Lo svolgimento di tali attività è permesso alle seguenti condizioni:

ottenimento dell'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro competente per territorio; al riguardo, si noti che l'autorizzazione è dovuta solo in presenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, mentre l'obbligo è escluso quando l'attività non rientra in un rapporto di lavoro subordinato;

garanzia che la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo dei minori, nonché la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento professionale o di formazione non siano compromessi;

consenso congiunto di entrambi i genitori per la valida stipula del contratto di lavoro.

La citata legge n. 977 del 1967, all'articolo 4, sul quale interviene il presente disegno di legge, vieta di adibire al lavoro i bambini, ossia i minori di anni quindici, salvo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 4 secondo cui: « La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale ».

Alla disciplina recata dalla predetta legge si aggiunge poi quella introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, che prevede che, nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, l'utilizzazione delle immagini o voci dei minorenni deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della *privacy*. È peraltro lo stesso codice di autodisciplina della comunicazione commerciale a stabilire, all'articolo 11, che « L'impiego di bambini e adolescenti nella comunicazione deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. Sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini, o dei soggetti che appaiano tali ».

Il presente disegno di legge, estendendo l'applicazione della disciplina giuslavoristica ai *baby influencer*, comporta che qualsiasi altro impiego dell'immagine di un minore, salvi più gravi reati, trova tutte le necessarie tutele già dettate dall'articolo 10 del codice civile, dagli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo

esercizio nonché dalle Carte internazionali sulla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

In questo quadro di tutele rientra la tutela dell'identità digitale e dei dati personali dei minori. A tale riguardo, l'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cosiddetto « regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) » stabilisce il limite di età di sedici anni per il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei minori in forma autonoma, limite che in Italia è stato ridotto a quattordici anni, al di sotto del quale il trattamento dei dati dei minori e quindi il loro stesso accesso ai servizi digitali è consentito solo previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale.

L'intervento normativo, sulla falsariga del richiamato modello francese, è stato richiesto anche dal tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social network*, dei servizi e dei prodotti digitali in rete, istituito dall'allora Ministro della giustizia, Marta Cartabia, e di cui hanno fatto parte il Ministero della giustizia, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; l'intervento normativo sollecitato dovrebbe avere i seguenti tratti qualificanti: garantire ai bambini e agli adolescenti un'adeguata tutela dei diritti quali lavoratori, l'accredito dei guadagni su un conto corrente intestato solo al minore e la possibilità di richiedere la rimozione delle immagini che lo riguardano, garantendo il diritto all'oblio.

Il fenomeno dello « *sharenting* », diverso da quello dei *baby influencer*, non comprende lo sfruttamento commerciale, ma consiste nella pratica dei genitori di condividere sui *social media* contenuti multimediali (foto, audio, video) dei propri figli. Tuttavia, i fenomeni sono spesso attigui ed è difficile stabili quali siano i rispettivi confini. Si pensi ai casi di esposizione mediatica di minori, figli di personaggi famosi e di cosiddetti « *influencer* », la cui esposizione mediatica è comunque funzionale al giro di affari del genitore.

Introdotta nel 2022 nell'*Oxford English Dictionary*, il vocabolo *sharenting* deriva dall'unione dei termini *share* (condividere) e *parenting* (fare i genitori) e identifica l'abitudine dei genitori di condividere sui *social media* contenuti multimediali concernenti i propri figli.

Nel 2016, una ricerca dell'organizzazione inglese *The Parent Zone* ha rivelato che i genitori pubblicano quasi 1500 foto dei figli prima che questi compiano cinque anni, con una media di circa trecento immagini all'anno. E già nel 2013 il quotidiano irlandese *Irish Examiner* segnalava che le foto di più di due terzi dei neonati vengono diffuse *on line* entro un'ora dal parto (per l'esattezza, 57,9 minuti).

In uno studio italiano, pubblicato a fine 2017 sulla Rivista italiana di educazione familiare, si attesta che l'88 per cento delle mamme che pubblica le foto dei figli ha dichiarato di aver impostato le opzioni di *privacy* in modo da limitare la cerchia di persone che possono visualizzare i contenuti. Nell'83 per cento dei casi è stata selezionata l'opzione che estende la condivisione ai soli amici, dunque senza alcuna limitazione significativa. Il fenomeno sembra più diffuso per i piccoli, da zero a tre anni, le cui immagini sono condivise dall'86 per cento dei genitori, e tende poi a diminuire con l'età dei figli medesimi.

Nel 2021, secondo i dati raccolti dalla società *Security.org* il 77 per cento dei genitori ha condiviso storie, video o immagini dei figli sui *social media* (nell'80 per cento dei casi ciò è avvenuto con l'indicazione dei veri nomi dei minori). Un dato confermato da un'analisi pubblicata già nel 2020 dal centro studi *Pew Research* secondo cui l'82 per cento dei genitori che utilizzano i *social media* pubblica foto, video o altre informazioni sui propri figli.

Anche sul fenomeno dello *sharenting*, la Francia è pioniera nel legiferare con una proposta di legge volta a regolamentare e limitare la libertà dei genitori di pubblicare sui *social media* foto dei propri figli perché metterebbe a rischio la *privacy* dei più piccoli con gravi conseguenze sulla loro vita. La proposta di legge francese segue proprio quella sul fenomeno del *baby influencer*, già approvata nel 2020, e nella sua illustrazione viene citato un rapporto del *Children's Commissioner for England* del 2018 nel quale si stimerebbe che prima del compimento dei tredici anni ogni bambino apparirebbe sull'*account* dei propri genitori o sul suo profilo in ben 1300 foto nei momenti più disparati, come

vacanze, gare sportive, quotidianità scolastica e soprattutto nel giorno del loro compleanno. Una tendenza che riguarda il 53 per cento dei genitori francesi e il 40 per cento circa dei genitori di altre nazionalità europee.

Il rischio maggiore che si cela dietro al fenomeno dello *sharenting* è la pedopornografia, che coinvolge molti più adulti di quanto si immagini. Le foto pubblicate sui *social media*, infatti, possono essere liberamente riprodotte su altri siti *internet* per finalità pedopornografiche. Su questo concreto rischio è intervenuta anche l'organizzazione *Save the Children* che ha dichiarato che « la pubblicazione di foto di minori crea vere e proprie tracce digitali incontrollate che si sedimentano nella rete creando un'identità digitale del giovane ». Secondo la *Barclays Bank*, il caricamento indiscriminato di contenuti multimediali concernenti i bambini sarà la causa dei due terzi dei furti di identità che i giovani dovranno affrontare entro la fine del decennio, ovvero 7,4 milioni di questi eventi ogni anno entro il 2030, per un costo di 667 milioni di sterline l'anno.

In Italia, nel corso del 2021 i casi di pedopornografia trattati dalla Polizia postale sono stati 5.316, con un incremento del 47 per cento rispetto all'anno precedente (3.243). In crescita anche il numero dei minori approcciati sul *web* dagli adulti abusanti, pari a 531, in maggioranza con un'età inferiore a tredici anni (338 minori, quasi il 64 per cento di cui 306 nella fascia da dieci a tredici anni), ma crescono pure i casi di adescamento *on line* di bambini nella fascia da zero a nove anni (32 casi), come testimoniano la Polizia di Stato e la stessa organizzazione *Save the Children*.

Nel nostro Paese, proprio sullo *sharenting*, sono state già emesse diverse sentenze in casi di minori che hanno denunciato i propri genitori per le numerose immagini postate sui *social media* senza il loro consenso. Il tribunale di Mantova, per esempio, nel 2017 ha condannato una madre che si rifiutava di eliminare dai *social media* le immagini della figlia; il tribunale ha stabilito che pubblicare le foto dei figli « integra violazione della "tutela dell'immagine" », contemplata dall'articolo 10 del codice civile, della « tutela della riservatezza dei dati personali », prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nel punto in cui stabilisce che « nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione » e che « il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti ». Il giudice ha anche citato la normativa di tutela dei minori contenuta nel citato regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), secondo cui « la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale » e « la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata » e ha fatto riferimento anche all'articolo 96 della citata legge n. 633 del 1941 che prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salvo alcune eccezioni. A rafforzare, poi, la tutela dei minori c'è l'articolo 16 della citata Convenzione del 1989. Anche il tribunale di Trani nel 2021, nel caso di una madre che aveva pubblicato alcuni video della figlia di nove anni sulla piattaforma *TikTok*, ha disposto la rimozione d'urgenza condannando la madre a pagare 50 euro per ogni giorno di avvenuta violazione e di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziario, con la richiesta di versamento del denaro su un conto corrente intestato alla minore.

Il fenomeno dello *sharenting*, come quello dei *baby influencer*, richiede dunque di essere regolamentato e disciplinato, rafforzando il presupposto, nei genitori in *primis* e nella collettività tutta poi, che il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore stesso, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso, il protocollo firmato il 5 ottobre 1990 dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal Telefono azzurro, che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo, su tutto, il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe esser profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 interviene sul fenomeno dei

*baby influencer* novellando la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni per la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Più in particolare, si interviene sull'articolo 4 della citata legge n. 977 del 1967 prevedendo che l'autorizzazione da parte della direzione provinciale del lavoro all'impiego dei minori degli anni quindici « in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale » sia circoscritta nel tempo, per un periodo non superiore a sei mesi e rinnovabile, e soggetta quindi a periodico controllo, consentendo altresì una sua revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore.

Si introduce quindi il nuovo articolo 4-*bis* che disciplina l'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali che, in primo luogo, estende l'ambito di applicazione della legge n. 977 del 1967 a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini. Questo comporta che qualsiasi impiego di minori sul *web* deve prevedere un regolare contratto di lavoro. Quindi, sulla falsariga del modello francese, si configura l'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore al superamento di talune soglie temporali o di introiti, da stabilire con successivo decreto. In secondo luogo, si dispone che nel caso di autorizzazione ai minori di quindici anni, la direzione provinciale del lavoro sia tenuta a fornire ai genitori e a coloro che impiegano il minore le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore e alle conseguenze sulla vita privata del minore nonché gli obblighi finanziari concernenti gli introiti derivanti dall'impiego del minore.

I predetti obblighi finanziari comportano che quando i redditi diretti e indiretti superino, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata con un successivo decreto, i redditi stessi siano versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni del minore, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti da un successivo decreto, può essere lasciata a disposizione del minore che abbia compiuto sedici anni ovvero dei rappresentanti legali del minore stesso per essere impiegata e rendicontata, nell'interesse esclusivo del minore. Infine si estende il sistema sanzionatorio anche alle violazioni concernenti la disciplina sui cosiddetti « *baby influencer* ».

L'articolo 2 interviene invece sul fenomeno dello *sharenting* rafforzando il sistema di tutele in relazione alla diffusione dell'immagine dei minori e al diritto alla cancellazione dei dati. Più in particolare si ribadisce che il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso. Si ribadisce che i genitori sono tenuti a tutelare congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e sono tenuti a coinvolgerlo nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della citata legge n. 633 del 1941, e della citata Convenzione delle Nazioni Unite del 1989, e si specifica che nelle predette tutele rientra anche l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 977 del 1967, come introdotto dal presente disegno di legge.

Si ribadisce che il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali è un atto di straordinaria amministrazione e in quanto dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali spetta esclusivamente e congiuntamente a chi ha la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato dai genitori tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Infine si dispone che il diritto all'oblio del minore che ove abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento richiedere la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi ha la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

L'articolo 3 detta ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori prevedendo da parte dei servizi delle piattaforme digitali l'adozione di un codice di regolamentazione, sulla base di un modello da definire con atto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.

Si prevede inoltre che, nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo previsto dall'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, siano stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, relativi a minori, e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali nonché sui mezzi a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche. Nell'ambito dello stesso piano si prevedono poi periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni dei « *baby influencer* » e dello « *sharenting* » e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media.

L'articolo 4 interviene sul codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nella parte in cui disciplina il consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione (il cosiddetto « consenso digitale ») innalzando l'età del predetto consenso dagli attuali quattordici anni ai sedici anni. Il decreto legislativo n. 101 del 2018 (relativo al recepimento del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali-GDPR) ha fissato a quattordici anni l'età minima per esprimere il consenso al trattamento dei propri dati. L'articolo 8 del GDPR stabilisce che, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento dei dati è lecito a partire dai sedici anni, consentendo tuttavia ai Paesi membri di derogare a tale limite, ma fissandolo non al di sotto dei tredici anni.

L'articolo 5, infine, prevede un obbligo di relazione alle Camere sull'efficacia delle misure adottate in attuazione della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977)*

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore »;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - *(Disposizioni sull'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali)* - 1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate "contenuti multimediali", al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata "piattaforma".

2. L'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.

3. In caso di concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell'ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le conseguenze, sulla vita privata

del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.

4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

5. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:

a) i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;

b) le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;

c) i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera a);

d) la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;

e) le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.

6. Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l'immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al presente comma, l'istanza di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall'autorità di pubblica sicurezza.

7. Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell'interesse esclusivo del minore.

8. L'inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest'ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l'inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7 »;

c) all'articolo 26:

1) al comma 3, dopo le parole: « negli articoli » sono inserite le seguenti: « 4-bis, comma 8; »;

2) al comma 4, dopo le parole: « comma 2, » sono inserite le seguenti: « e 4-bis »;

3) al comma 6, dopo le parole: « 4, comma 1; » sono aggiunte le seguenti: « 4-bis; ».

Art. 2.

*(Diffusione dell'immagine dei minori e*

*diritto alla cancellazione dei dati)*

1. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione « Carta di Treviso » che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.
2. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all'articolo 4-bis della legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dalla presente legge.
3. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
4. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

Art. 3.

*(Ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori)*

1. I servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale, nell'ambito del codice di autoregolamentazione media e minori di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottano le misure definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.
2. Le misure definite ai sensi del comma 1 sono finalizzate a:
  - a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni di carattere legislativo o regolamentare applicabili alla diffusione di contenuti multimediali dei minori attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione dei predetti contenuti;
  - b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di condivisione, sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica;
  - c) incoraggiare la segnalazione, da parte degli utenti, di contenuti multimediali riguardanti minori e che ledano la loro dignità o integrità morale o fisica;
  - d) adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali, quali la selezione, la profilazione e la pubblicità basata sul *targeting* comportamentale, dei dati personali dei minori raccolti durante la pubblicazione *on line* da parte di un utente di contenuti multimediali riguardanti un minore;

- e) migliorare, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti possa ledere la dignità o l'integrità morale o fisica dei minori;
- f) facilitare l'attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e informarli in modo chiaro e con termini precisi, dagli stessi facilmente comprensibili, delle modalità di attuazione di tale diritto;
- g) in relazione alle norme sulla tutela dei dati personali, garantire la puntuale attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi del quale per il minore che abbia un'età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
3. Nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.
4. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, in attività di educazione tra pari (*peer education*), al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete *internet* e alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti, raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

*(Modifica al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)*

1. All'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: « quattordici », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « sedici ».

Art. 5.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'efficacia delle misure adottate in

attuazione della presente legge.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

**1.3.2.1. 8<sup>^</sup> Commissione permanente  
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori  
pubblici, comunicazioni, innovazione  
tecnologica)**

# 1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 118 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

118ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Bignami.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

IN SEDE REDIGENTE

**(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana**

**(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo**

**(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1131 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1131, d'iniziativa della senatrice Gelmini, che si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 introduce il Programma nazionale per la rigenerazione urbana, da realizzare attraverso i progetti e i piani previsti a tale scopo dal PNRR e dal Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 2 individua i principi fondamentali in materia di rigenerazione urbana ai quali si devono conformare l'attività legislativa delle Regioni e l'attività amministrativa dei restanti enti territoriali.

L'articolo 3 prevede che la pianificazione urbanistica debba promuovere la rigenerazione e la riqualificazione delle aree e degli edifici esistenti e che i comuni debbano perseguire la qualità progettuale degli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana anche attraverso i concorsi di architettura e i processi di progettazione partecipata.

L'articolo 4 dispone che possano essere previsti incrementi volumetrici per interventi di rigenerazione

urbana, nonché ai fini di promuovere programmi di edilizia residenziale per gli studenti e di edilizia sociale.

L'articolo 5 reca disposizioni volte a semplificare il contenuto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L'articolo 6 reca una serie di novelle al Testo unico dell'edilizia, in materia, tra l'altro, di stato legittimo degli immobili, determinazione delle variazioni essenziali, interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, tolleranze costruttive, alcune delle quali incidono su disposizioni toccate anche dal decreto-legge "casa", attualmente all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1131 con i disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028 e 1122.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**[\(1136\) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale](#)**

**[\(1160\) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori](#)**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1136, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1160 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1160, d'iniziativa della senatrice Sironi e altri, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche alla legge n. 977 del 1967, che disciplina il lavoro dei bambini e degli adolescenti.

In primo luogo, si prevede che il provvedimento con il quale la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo sia rilasciato per un periodo non superiore a 6 mesi, sia rinnovabile e possa essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e dell'integrità psicofisica del minore.

Inoltre, si dispone l'estensione della legge n. 977 all'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali, demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione delle soglie temporali o di introiti il cui superamento configura impiego e sfruttamento commerciale di minore e prevedendo che i redditi che superano la soglia siano versati in un conto corrente gestito da un curatore speciale nominato dal tribunale.

L'articolo 2 vieta la diffusione di notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore stesso e stabilisce che il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero di contenuti multimediali è un atto di straordinaria amministrazione che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto 14 anni può chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

L'articolo 3 reca ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori, volte a far sì che tale tematica sia affrontata dall'AGCOM (che adotterà misure relative ai servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale), nonché nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e di specifiche campagne di prevenzione e sensibilizzazione predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 modifica l'articolo 2-*quinquies* del codice della *privacy*, per innalzare da 14 a 16 anni l'età a partire dalla quale il minore può prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 16 anni il consenso

deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate in attuazione del provvedimento in esame.

In conclusione, propone la congiunzione del disegno di legge n. 1160 con il disegno di legge n. 1136. La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) segnala di avere presentato un disegno di legge sui medesimi temi trattati dai due disegni di legge all'ordine del giorno e ne chiede l'abbinamento, una volta che esso sarà assegnato alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - al fine di evitare che i tempi di presentazione e assegnazione di nuovi disegni di legge abbiano l'effetto di rallentare l'*iter* dei provvedimenti già in esame - se il disegno di legge segnalato dalla senatrice Floridia non sarà assegnato entro sette giorni, l'esame dei disegni di legge in titolo proseguirà comunque.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1162\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a giovedì 20 giugno, alle ore 10, il termine per l'eventuale indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi di soggetti da audire, segnalando che le audizioni avranno luogo martedì 25 giugno e che, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, la Presidenza si riserva di effettuare un vaglio rigoroso delle richieste. Invita pertanto i Gruppi a limitare al massimo il numero dei soggetti indicati.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 2 luglio, alle ore 18.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo che reca, in primo luogo, una serie di modifiche alla disciplina della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1º maggio 2023, originariamente contenuta nel decreto-legge n. 88 del 2023, poi trasfuso, nel corso dell'esame parlamentare, all'interno del decreto-legge n. 61 del 2023.

Esso contiene poi una disposizione relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma del 2009 e altre misure in materia di protezione civile.

Esso reca infine misure urgenti per lo svolgimento del vertice G7 di Brindisi e dei giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026.

Il decreto-legge si compone di 12 articoli suddivisi in 3 Capi.

Come già ricordato, i primi sei articoli riguardano la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023.

In particolare, l'articolo 1 autorizza il Commissario straordinario a concedere - nel limite di spesa di 210 milioni di euro - contributi per i danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale.

L'articolo 2 prevede che i contributi per la ricostruzione privata di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 61 del 2023 possano essere destinati anche all'acquisto di aree alternative, ove occorra provvedere alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nello stesso luogo, o all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle verifiche a campione effettuate dal Commissario straordinario sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo, in primo luogo, che il Commissario possa avvalersi - oltre che della propria struttura di supporto - anche di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici. In secondo luogo, si prevede che l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica possa avvenire - oltre che mediante sorteggio - anche applicando indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.

L'articolo 4 proroga la durata del mandato del Commissario straordinario alla ricostruzione dal 30 giugno al 31 dicembre 2024.

Esso modifica inoltre la disposizione che ha autorizzato gli enti locali ad assumere personale a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di ricostruzione mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi.

In primo luogo, viene specificato che le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Viene inoltre riconosciuta agli enti locali la facoltà di attingere dalle graduatorie di altre amministrazioni (ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia), disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica.

In secondo luogo, qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali sono autorizzati a procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio.

L'articolo 5 estende il novero dei soggetti che possono essere individuati quali soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, includendovi: le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organismi *in house*; gli enti pubblici economici; le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati; le aziende unità sanitarie locali; le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea).

L'articolo 6 inserisce le infrastrutture ferroviarie all'interno del piano speciale per le infrastrutture stradali che deve essere predisposto dal Commissario straordinario, prevedendo che RFI, in qualità di soggetto attuatore, provveda agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue.

Gli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue sono invece ricondotti al novero degli interventi per i quali ANAS è individuata quale soggetto attuatore.

L'articolo 7 reca l'interpretazione autentica di una disposizione della legge di stabilità per il 2015 relativa alle attività di ricostruzione e recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

In particolare, si prevede che nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il CIPRESS può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata possano rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione.

L'articolo 8 consente di ricorrere alle risorse di cui all'articolo 1, comma 448, della legge di bilancio per il 2022 anche per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali non siano stati previsti finanziamenti con norma primaria.

L'articolo 9 estende per un ulteriore quinquennio, a favore dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento del personale previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del vertice G7 di Brindisi.

In particolare, il comma 1 reca uno stanziamento a favore delle Forze di polizia impegnate nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.

Il comma 2 incrementa di 1.500 unità il contingente di personale delle Forze armate impegnato in attività di controllo del territorio.

Il comma 3 reca uno stanziamento volto ad assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea attraverso l'impiego di assetti aeronavali della difesa.

Il comma 4 reca uno stanziamento per il lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 5 rinvia al 1° dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si potrà procedere alla seconda *tranche* delle assunzioni straordinarie di vigili del fuoco autorizzate dall'articolo 1, comma 877, della legge di bilancio per il 2021.

L'articolo 11 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, in virtù della quale si deve intendere che le attività svolte dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026" non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente a concordare con il Presidente della 10ª Commissione una tempistica di esame del disegno di legge in materia di intelligenza artificiale che tenga conto della necessità dell'8ª Commissione di dare priorità al provvedimento d'urgenza in titolo.

Il PRESIDENTE ricorda che le Commissioni riunite 8ª e 10ª hanno già convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 1146.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ( n. 155 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ( n. 162 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la legge 28 giugno 2016, n. 132, ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.

L'articolo 14 ha demandato all'ISPRA il compito di predisporre, con il contributo delle agenzie regionali, uno schema di regolamento che - nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - stabilisca: le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale; il codice etico; le competenze del personale ispettivo; i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo; le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

La legge del 2016 aveva previsto che il regolamento predisposto dall'ISPRA venisse emanato entro 30 giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

L'approvazione in sede preliminare da parte del Consiglio dei ministri è avvenuta, una prima volta, il 20 maggio 2019. Su tale testo è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-regioni il 1° agosto 2019 ed è stato espresso parere da parte del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 ottobre 2020.

A seguito del cambiamento del Governo, è stato richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di rinnovare il proprio concerto. Il MEF ha provveduto il 2 novembre 2023. Il testo è stato nuovamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2024 e su di esso è stata nuovamente raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni il 30 maggio 2024.

Il provvedimento si compone di 8 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, prevedendo che esso sia individuato tra il personale dipendente dell'ISPRA e delle agenzie regionali in possesso di adeguata qualificazione comprovata dai titoli di studio di cui all'articolo 2 e dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività. L'acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione di un apposito interpello, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata. Il personale così individuato segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio.

L'articolo 1 in esame disciplina anche la cessazione della qualifica di ispettore e la figura del responsabile, dotato di compiti di coordinamento delle attività del personale ispettivo.

L'articolo 2 individua i titoli di studio necessari per poter partecipare agli interPELLI per l'acquisizione della qualifica di ispettore.

L'articolo 3 è dedicato ai percorsi formativi e di aggiornamento per il personale incaricato degli interventi ispettivi.

L'articolo 4 individua le competenze del personale ispettivo. La qualifica di ispettore è articolata in settori, corrispondenti ai percorsi formativi. Gli ispettori ottengono la qualifica relativa al settore per il quale hanno seguito la formazione e il mandato delle attività ispettive è circoscritto al settore di appartenenza.

L'articolo 5 individua i principi e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva.

Esso prevede, tra l'altro, che per lo svolgimento di ogni attività ispettiva l'ISPRA o le agenzie regionali costituiscano un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito o impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.

L'articolo 6 prevede che nell'esercizio delle proprie funzioni il personale ispettivo sia tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e il Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, contenuto nell'Allegato 1 allo schema di regolamento in esame.

L'articolo 7 disciplina le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali. Esso prevede, tra l'altro, che chiunque, in forma singola o associata, possa segnalare illeciti ambientali all'ISPRA o alle agenzie regionali. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo di

avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali, tra cui i termini entro i quali devono essere adottati i regolamenti interni dell'ISPRA e delle Agenzie regionali previsti dal provvedimento in esame e deve essere individuato il personale incaricato degli interventi ispettivi.

Ai sensi del già ricordato articolo 14 della legge n. 132 del 2016, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie regionali potranno individuare e nominare, tra il personale in questione, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente se vi sia l'intenzione di svolgere un ciclo di audizioni in merito all'atto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere al Governo già la prossima settimana e che pertanto, a suo avviso, non vi sono margini per svolgere audizioni, anche alla luce di quanto già convenuto dalla Commissione in merito all'attività che dovrà essere svolta nelle prossime settimane e del fatto che generalmente sugli atti del Governo la Commissione non svolge questo tipo di attività istruttoria.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( [n. 161](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 12 della legge di delegazione europea 2022-2023, traspone all'interno dell'ordinamento nazionale due direttive europee - la n. 958 e la n. 959 del 2023 - che hanno entrambe modificato la direttiva 2003/87/CE, istituiva del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea (ETS).

Il sistema ETS rappresenta uno dei principali strumenti della politica europea per il contrasto ai cambiamenti climatici, incidendo sul costo di utilizzo delle fonti inquinanti mediante la creazione di diritti di emissione negoziabili su appositi mercati. Esso si basa sulla limitazione e lo scambio delle emissioni: si fissa un tetto massimo (*cap*) alla quantità totale di emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate o vendute dagli operatori. Tali quote possono essere allocate a titolo oneroso, mediante aste pubbliche, o gratuito, mediante assegnazione diretta agli operatori che soddisfino determinati requisiti. L'obiettivo è la riduzione delle emissioni mediante una progressiva riduzione del quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori.

Le direttive nn. 958 e 959 del 2023, che fanno parte del pacchetto "Pronti per il 55", hanno modificato il sistema, estendendone il campo di applicazione e rafforzando il meccanismo, al fine di contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento europeo 2021/11 (la cosiddetta legge europea sul clima).

Come riferito dalla relazione illustrativa, in primo luogo, esse hanno previsto la graduale inclusione nell'ambito del sistema ETS delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo: dal 2024 sono incluse le

navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali; dal 2025 sono incluse le navi da carico di stazza lorda tra 5.000 e 400 tonnellate per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di merci a fini commerciali e le navi *offshore* di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate.

Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, è stato confermato l'assoggettamento al sistema ETS delle sole emissioni rilasciate dai voli interni allo Spazio economico europeo (SEE) fino al 2027. Nel 2025, se lo schema internazionale di regolazione delle emissioni derivanti dall'aviazione civile (cosiddetto CORSIA) non avrà prodotto risultati tangibili, la Commissione europea presenterà una proposta per estendere l'ETS anche ai voli in partenza dal SEE.

È stato reso più stringente l'obiettivo di riduzione delle emissioni dei settori inclusi nel sistema ETS, che passa da una riduzione del 43 per cento rispetto al 2005 a una riduzione del 62 per cento entro il 2030.

Dal 2025 è prevista la creazione di un sistema di scambio di quote separato, ma parallelo, (ETS 2) per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e per ulteriori settori industriali non contemplati dalla direttiva del 2003 (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni). Tale nuovo sistema prevede un *cap* separato rispetto a quello dell'ETS e una propria traiettoria lineare di riduzione.

È stata prevista la progressiva riduzione delle assegnazioni gratuite di quote per le emissioni del settore aereo a circa il 60 per cento nel 2024 e al 40 per cento nel 2025, fino ad arrivare al loro azzeramento nel 2026. Nel periodo 2024-2030 è tuttavia prevista l'assegnazione di quote gratuite per i voli soggetti ad obbligo di restituzione che utilizzano carburanti sostenibili. Inoltre, non sono state previste assegnazioni gratuite per i nuovi settori (marittimo e ETS 2), per i quali le quote verranno assegnate solo mediante vendita all'asta.

Sempre nel 2023, il regolamento n. 956 ha introdotto il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cosiddetto CBAM), con l'obiettivo di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dell'industria. Tale meccanismo è volto in particolare ad evitare che le importazioni di prodotti a maggior intensità di carbonio da Paesi extra UE - dove non vige il sistema ETS o un sistema analogo - vanifichino gli sforzi di riduzione all'interno dell'Unione. Esso dunque permetterà di compensare gli oneri sopportati dai produttori europei derivanti dall'applicazione del sistema ETS, applicandoli alle importazioni di determinati prodotti.

Lo schema di decreto legislativo in esame - che si compone di 13 articoli -apporta le conseguenti modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

L'articolo 1 inserisce nel titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 il riferimento alle due direttive del 2023.

L'articolo 2, oltre ad aggiornare l'elenco delle definizioni, modifica il campo di applicazione del decreto legislativo, ricomprendendovi anche le attività indicate nel nuovo Allegato I-*bis* (introdotto dall'articolo 10 dello schema in esame), ossia le attività che rientrano nel nuovo sistema ETS 2 (edilizia, trasporto stradale e ulteriori settori).

L'articolo 3 modifica la composizione e i compiti del Comitato ETS e istituisce il Comitato ETS 2. Il Comitato ETS sarà dunque Autorità nazionale competente: per l'attuazione della direttiva 2003/87 (fatta eccezione per quanto rientra nel nuovo sistema ETS 2); per l'attuazione del regolamento CBAM e per lo svolgimento del sistema CORSIA (ad eccezione della funzione di *focal point*, attribuita a ENAC).

Come previsto da uno dei principi di delega - che, in considerazione dell'estensione dei compiti da svolgere, prevedeva il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente - il numero dei membri del Comitato è aumentato dagli attuali 15 a 22. Il Comitato sarà inoltre suddiviso in due sezioni: la Sezione 1 sarà competente per il sistema ETS e per il sistema CORSIA, mentre la Sezione 2 sarà competente per il sistema CBAM. La relazione illustrativa evidenzia che la creazione di una Sezione separata per le questioni CBAM deriva dalla specificità dei temi legati all'applicazione del relativo regolamento, che esulano dall'ambito tipico di attività del Comitato in materia ETS.

Viene conseguentemente potenziata anche la segreteria tecnica, istituita presso il Ministero dell'ambiente e avente il compito di svolgere la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato.

Come si è detto, l'articolo 3 in esame istituisce poi il nuovo Comitato ETS 2, composto da 11 membri, che - in attuazione di uno dei principi di delega - viene designato quale Autorità nazionale competente per i settori che rientrano nel sistema separato e parallelo. Anche il Comitato ETS 2 sarà dotato di un'apposita segreteria tecnica istituita presso il MASE.

L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni relative al settore aereo e introduce la nuova disciplina per il settore marittimo che, come si è detto, la direttiva 2023/959 ha inserito nell'ambito di applicazione del sistema ETS.

Tra l'altro, esso proroga fino al 31 dicembre 2026 la mancata applicazione delle norme in materia di ETS alle emissioni prodotte dai voli da o per gli aeroporti situati in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo, ad eccezione dei voli verso aeroporti situati nel Regno Unito o in Svizzera.

Si prevede poi che gli operatori aerei abbiano diritto all'assegnazione di quote gratuite solo nel 2024 e nel 2025. Tuttavia, come anticipato, per il periodo 2024-2030 gli operatori potranno richiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili.

Viene inoltre inserito nel decreto legislativo n. 47 un nuovo articolo che disciplina le modalità di attuazione in Italia del sistema CORSIA.

Per quanto concerne, infine, il settore marittimo, si prevedono, tra l'altro, quote crescenti di emissioni che devono essere restituite nel 2025, nel 2026 e nel 2027 (rispettivamente il 40 per cento, il 70 per cento e il 100 per cento).

L'articolo 5 apporta modifiche alla disciplina dei settori ricompresi nel sistema ETS diversi dal trasporto aereo e marittimo.

Tra l'altro, esso interviene sulla disciplina degli usi consentiti dei proventi delle aste, prevedendo due ulteriori finalità: la decarbonizzazione del settore marittimo e le misure per contenere il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Esso reca inoltre disposizioni in materia di progressiva riduzione di assegnazioni gratuite nei settori CBAM e di meccanismi di incentivazione alla riduzione delle emissioni (cosiddetta condizionalità) per alcuni tipi di impianti nei settori destinatari di assegnazione gratuita.

L'articolo 6 estende le disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei anche alle società di navigazione, apportandovi alcune modifiche in tema, tra l'altro, di monitoraggio, nonché - in applicazione di un principio di delega - di sanzioni. Viene inoltre introdotto un nuovo articolo in materia di espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni, per quanto concerne le navi poste sotto la responsabilità di società di navigazione che non hanno rispettato gli obblighi di restituzione.

L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 47 la disciplina relativa al funzionamento dell'ETS 2, che trova applicazione con riferimento alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alle restituzioni delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attività di cui al nuovo Allegato I-bis.

A decorrere dal 1° giugno 2025, nessun soggetto regolamentato potrà svolgere le attività di cui all'Allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2.

A decorrere dal 2027, le quote di emissioni saranno messe all'asta su un mercato diverso da quello del sistema ETS. I proventi delle aste saranno destinati alle medesime finalità previste dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo e a ulteriori finalità legate specificamente al funzionamento e agli effetti dell'ETS 2, come la decarbonizzazione di edifici e dei trasporti.

A partire dal 2027, il MASE potrà estendere le attività di cui all'Allegato I-bis a settori non elencati in tale Allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissione in tali settori, previa approvazione della Commissione.

L'articolo 7 in esame introduce nel decreto legislativo n. 47 anche un nuovo capo recante sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui al regolamento CBAM, in virtù della delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea di cui

all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023.

L'articolo 8 apporta una serie di modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 47, recante le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 9 reca modifiche all'Allegato I del decreto legislativo, che individua le categorie di attività a cui si applica il sistema ETS, tra cui, come si è detto, l'inserimento nel sistema ETS dell'attività di trasporto marittimo.

Ulteriori modifiche riguardano attività quali, a titolo esemplificativo, la combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani; la raffinazione di petrolio; l'essiccazione o calcinazione del gesso e la produzione di ferro e acciaio.

L'articolo 10, come è già stato anticipato, introduce il nuovo Allegato I-*bis*, relativo al sistema ETS 2.

L'articolo 11 modifica l'Allegato III, recante principi in materia di controllo e comunicazione.

L'articolo 12 modifica l'Allegato IV, recante i criteri applicabili alla verifica.

L'articolo 13 reca le abrogazioni.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 119 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

119ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ( n. 162 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) comunica di avere compiuto alcuni approfondimenti in merito alla formulazione del testo, in esito ai quali ritiene di formulare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ( n. 161 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alcuni Gruppi hanno espresso l'esigenza di effettuare un approfondimento istruttorio sullo schema di decreto legislativo in esame. Considerato il programma dei lavori molto intenso che attende la Commissione nelle prossime settimane e analogamente a

quanto convenuto nella seduta di questa mattina con riferimento a un altro provvedimento, propone di procedere all'acquisizione di contributi scritti da richiedere ai soggetti che i Gruppi dovranno indicare entro domani, 27 giugno, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1162](#) (d-l 76/2024 - Ricostruzione e protezione civile) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**[\(1162\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nella giornata di ieri, è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. 1166, della senatrice Aurora Floridia e altri, recante "Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete *internet* e dai motori di ricerca" e che esso, come già convenuto, verrà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta, ai fini del suo abbinamento ai disegni di legge nn. 1136 e 1160.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede informazioni in merito allo svolgimento delle audizioni sul disegno di legge n. 1146, in materia di intelligenza artificiale.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI), considerato che la Commissione ha deliberato di effettuare cicli di audizioni su numerosi provvedimenti, propone di individuare, nell'ambito della programmazione dei lavori, giornate appositamente dedicate allo svolgimento delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tutte le questioni relative all'esame del disegno di legge n. 1146 devono essere poste alla Presidenza delle Commissioni 8ª e 10ª riunite.

Con riferimento alla proposta del senatore Sigismondi, osserva che essa potrà essere discussa nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori originariamente previsto al termine della seduta odierna, che viene rinviato a martedì prossimo.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine della seduta plenaria odierna, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

# 1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 120 (ant.) del 02/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2024

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 12,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone di discutere il tema all'ordine del giorno della seduta plenaria al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 13,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1136\)](#) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

**[\(1160\)](#) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori**

**[\(1166\)](#) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca**  
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136 e 1160, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1166 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1166, d'iniziativa della senatrice Aurora Floridia e altri, che si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 37 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, prevedendo che - in caso di diffusione su piattaforme digitali di contenuti nei quali un minore di anni 14 sia il soggetto principale oppure partecipi al contenuto diffuso dal genitore - chi esercita la responsabilità genitoriale debba comunicare all'AGCOM se l'immagine del minore sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno.

I proventi derivanti dallo sfruttamento dei contenuti suddetti devono essere versati in un deposito bancario intestato al minore e sono inutilizzabili fino al compimento della maggiore età, salva

autorizzazione dell'autorità giudiziaria in caso di emergenza e in via eccezionale.

Le imprese che vogliono impiegare minori di anni 14 per la propria comunicazione commerciale audiovisiva devono chiedere un'autorizzazione a chi esercita la responsabilità genitoriale e informare l'AGCOM.

L'articolo 2 prevede che il minore, al compimento dei quattordici anni di età, possa esercitare il diritto all'oblio digitale di cui agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 e, conseguentemente, possa chiedere e ottenere la rimozione dalla rete *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali che lo riguardano, diffusi anche prima del compimento della medesima età.

L'articolo 3 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002.

In conclusione, propone la congiunzione del disegno di legge n. 1166 con i disegni di legge nn. 1136 e 1160.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che il provvedimento venga approvato prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva e che pertanto, ove vi fosse l'intenzione di effettuare un ciclo di audizioni, tale fase si svolgesse in tempi compatibili con il suddetto obiettivo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, considerato che il disegno di legge n. 1136 è frutto di una condivisione maturata in seno alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, si possa prescindere dallo svolgimento di audizioni in questa sede.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) ricorda che il disegno di legge n. 1136 è stato sottoscritto solo da alcuni dei Gruppi presenti nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, tant'è che il MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno ritenuto di presentare propri disegni di legge. Tanto premesso, ritiene assolutamente indispensabile procedere allo svolgimento di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'oggetto dei provvedimenti, propone di procedere ad audire solamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) concorda con la necessità di audire l'AGCOM.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) si riserva di effettuare una valutazione in merito all'opportunità di richiedere di audire anche altri soggetti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, essendo il tema circoscritto, appare difficile immaginare altre richieste che siano realmente attinenti allo stesso.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede la fissazione di un termine per l'indicazione dei nominativi dei soggetti da audire.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare a giovedì 4 luglio, alle ore 10, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di un numero molto limitato di soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## **1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 68 (pom.) del 10/07/2024**

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 68**

**MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024**

*Presidenza del Vice Presidente*

[ROSA](#)

*Orari: dalle ore 13,05 alle ore 13,40*

*AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA SERENA MAZZINI, DEL PROFESSOR MATTEO LANCINI -  
FONDAZIONE MINOTAURO E DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,  
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [1136](#), [1160](#) E [1166](#)  
(TUTELA DEI MINORI NELLA DIMENSIONE DIGITALE)*

# 1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 69 (pom.) del 16/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 69**

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024

*Presidenza del Vice Presidente*

[ROSA](#)

*Orari: dalle ore 13,10 alle ore 14,20*

*AUDIZIONI DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI -  
AGCOM E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ  
ITALIANA DI PEDIATRIA E DI ANITEC-ASSINFORM, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [1136](#), [1160](#) E  
[1166](#) (TUTELA DEI MINORI NELLA DIMENSIONE DIGITALE)*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 174 (ant.) del 27/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2024

174ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata accolta la richiesta espressa da questa Commissione per l'assegnazione in sede consultiva del disegno di legge n. 838, "Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo", già deferito in sede redigente alla 1ª Commissione. Il provvedimento verrà pertanto inserito nell'ordine del giorno della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

[\(1136\) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale](#)

[\(1160\) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori](#)

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1136, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1160 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 1160, che interviene sui cosiddetti fenomeni dei «*baby influencer*» e dello «*sharenting*», accomunati dall'impiego di minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, per finalità di profitto il primo e per mera volontà di condivisione il secondo.

La proposta, estendendo l'applicazione della disciplina giuslavoristica, di cui alla legge n. 977 del 1967, ai *baby influencer*, comporta che qualsiasi altro impiego dell'immagine di un minore, salvo più gravi reati, sia soggetto a tutte le necessarie tutele già dettate dall'articolo 10 del codice civile, dagli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché dalla Convenzione internazionale sui diritti tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

In questo quadro, rientra la tutela dell'identità digitale e dei dati personali dei minori. A tale riguardo, l'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, stabilisce il limite di età di sedici anni per il consenso al trattamento dei dati da parte dei minori in forma autonoma. Tale limite in Italia, nel 2018, è stato stabilito a quattordici anni, al di sotto dei quali il trattamento dei dati dei minori, e quindi il loro stesso accesso ai servizi digitali, è consentito solo previo consenso del titolare della responsabilità genitoriale.

Come risulta dalla relazione introduttiva allegata al disegno di legge, il rischio maggiore che si cela

dietro allo *sharenting*, in cui sono spesso i genitori a condividere immagini dei propri figli, è che queste vengano copiate e utilizzate per finalità pedopornografiche, fenomeno che risulta essere molto diffuso. Le foto pubblicate sui social media, infatti, possono essere liberamente riprodotte su altri siti internet per un uso pedopornografico. Su questo concreto rischio è intervenuta anche l'organizzazione *Save the Children* che ha dichiarato che "la pubblicazione di foto di minori crea vere e proprie tracce digitali incontrollate che si sedimentano nella rete creando un'identità digitale del giovane".

Il disegno di legge, elaborato sulla falsariga del modello francese, primo Paese ad aver approvato, nell'ottobre 2020, una legge che disciplina lo «sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme *online*», si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche alla legge n. 977 del 1967, che disciplina il lavoro dei bambini e degli adolescenti. Si prevede che il provvedimento con il quale la direzione provinciale del lavoro può autorizzare l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, sia rilasciato per un periodo non superiore a 6 mesi, sia rinnovabile e possa essere sospeso o revocato in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e dell'integrità psicofisica del minore. Inoltre, si dispone l'estensione della legge n. 977 all'impiego a scopo di lucro di registrazioni audiovisive o immagini di minori nell'ambito delle piattaforme digitali, prevedendo quindi la stipula di un regolare contratto di lavoro. Si demanda, inoltre, a un decreto ministeriale l'individuazione delle soglie temporali o di introiti il cui superamento configura impiego e sfruttamento commerciale di minore e prevedendo che i redditi che superano la soglia siano versati in un conto corrente gestito da un curatore speciale nominato dal tribunale.

L'articolo 2 interviene sul fenomeno dello *sharenting*, vietando la diffusione di notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori se ciò non sia nell'interesse primario e oggettivo del minore stesso e stabilendo che il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero di contenuti multimediali sia un atto di straordinaria amministrazione che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il minore che abbia compiuto 14 anni può chiedere in ogni momento la cancellazione dei dati personali, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso.

L'articolo 3 detta ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori, prevedendo da parte dei servizi delle piattaforme digitali l'adozione di un codice di regolamentazione, sulla base di un modello che sarà definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Si prevede inoltre che, nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, siano stabilite iniziative di informazione sui rischi e sui diritti in materia, compreso il cyberbullismo.

L'articolo 4 interviene sul codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per riportare il limite di età per esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, in relazione ai servizi della società dell'informazione (il cosiddetto «consenso digitale»), dagli attuali quattordici anni, stabiliti dal decreto legislativo n. 101 del 2018, ai sedici anni, previsti come *standard* dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, che pur consente di derogarvi entro il limite massimo dei tredici anni.

L'articolo 5 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio trasmetta alle Camere una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate in attuazione del provvedimento in esame.

Data l'affinità di materia di questo provvedimento con il disegno di legge n. 1136, propone di procedere a un loro esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

# 1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 179 (ant.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024

179ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**

**(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori**

**(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca**

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1136 e 1160, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1166, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante modifiche al decreto legislativo n. 208 del 2021, in materia di tutela dei minori nella dimensione digitale, con la finalità di introdurre ulteriori garanzie in materia di diritto all'immagine dei minori.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sul Testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, che modifica la direttiva sui servizi di media audiovisivi. In particolare, si modifica l'articolo 37 del Testo unico, sulla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, per prevedere una maggiore tutela al minore di 14 anni, nel caso di diffusione di qualunque tipo di contenuto che lo riguardi tramite servizi di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini.

In tali casi, è resa obbligatoria una dichiarazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) da parte di chi ha la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali.

In caso di sfruttamento delle immagini del minore, i conseguenti introiti dovranno essere versati da chi esercita la responsabilità genitoriale in un deposito bancario, intestato al minore stesso, che rimane inutilizzabile fino al compimento della maggiore età.

Inoltre, le imprese che vogliono coinvolgere minori di 14 anni nelle proprie campagne di promozione (*influencer marketing*) sono tenute a chiedere contestualmente l'autorizzazione espressa di chi esercita la responsabilità genitoriale e a informare l'AGCOM.

L'articolo 2 dispone che il minore, al compimento del diciottesimo anno, possa esercitare il diritto

all'oblio digitale in base agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679, sulla protezione dei dati personali.

Infine, l'articolo 3 prevede che venga aggiornato il codice di autoregolamentazione TV e minori in base alle novelle apportate dal disegno di legge. Sono inoltre previste l'adozione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di disposizioni e linee guida per i servizi di piattaforme per la condivisione di video, audio e immagini, al fine di informare, con la collaborazione delle associazioni per la tutela dell'infanzia, i minori di 14 anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardati loro stessi o altri minori, di sensibilizzare e migliorare la collaborazione con le associazioni per la protezione dell'infanzia, di adottare, infine, le misure per impedire il trattamento dei dati personali di minori a fini commerciali.

Il Presidente, quindi, considerata l'affinità di materia, propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1166, con l'esame dei disegni di legge n. 1136 e 1160.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.